

STATUTO

MILLENNIUM SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREMESTIERI ETNEO CT VIA
GUGLIELMO MARCONI 31

Numero REA: CT - 249716

Codice fiscale: 03678350871

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DEL 16 dicembre 2019 REP.47479 RACC.29570

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione e denominazione - E' costituita una società cooperativa sociale di tipo A), ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n.381 dell'8-11-1991 - per legge assimilata alle ONLUS con la denominazione "MILLENNIUM" Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 - Sede - La società ha sede nel comune di Tremestieri Etneo. Ai sensi di legge, potranno essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, dipendenze ed agenzie anche altrove.

Art. 3 - Durata - La durata della società è determinata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato ai sensi di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

Art. 4 - Oggetto sociale - La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità di lucro né speculative, intende svolgere le proprie attività ai sensi e per gli effetti dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 381/91 perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. La società svolge, pertanto, le seguenti attività:

- Costituzione e gestione di strutture di accoglienza e socializzazione) ai sensi della legislazione vigente ed in futuro emananda) a favore di anziani, minori, disabili ed altre fasce marginali della popolazione quali centri diurni o residenziali, mense, centri di pronta accoglienza, dormitori, comunità alloggio, case famiglia, case di riposo, centri di aggregazione e culturali, istituti di ricovero a convitto e semi-convitto;
- Gestione e fornitura di servizi socio - sanitari - assistenziali - educativi - ricreativi a favore di anziani, minori, disabili ed altre fasce marginali della popolazione quali assistenza domiciliare anche integrata, assistenza socio-sanitaria e igienico-personale, servizi e centri di riabilitazione, turismo sociale e culturale, soggiorni climatici termali e ricreativi, animazione ed altre iniziative per la fruizione del tempo libero, ivi compresa l'organizzazione e la gestione di eventi e manifestazioni culturali e ricreative, servizi di trasporto ed accompagnamento, disbrigo pratiche e telesoccorso, gestione di centri di servizio sociale e di segretariato sociale;
- Gestione di asili nido, scuole materne ed elementari ai sensi della legislazione vigente ed in futuro emandanda;
- istituzione e gestione di centri di formazione professionale e di orientamento al lavoro, finalizzati alla riqualificazione e all'inserimento nel mondo del lavoro di giovani, di lavoratori disoccupati e di categorie svantaggiate in genere ed, anche, per la qualificazione professionale e l'aggiornamento professionale di operatori del settore;
- Attività di formazione e consulenza in materia socio-assistenziale a favore di enti pubblici e privati;
- Ogni attività di ricerca, rilevazione, prevenzione,

sensibilizzazione, promozione e divulgazione, finalizzate ad una sempre maggiore integrazione nel tessuto sociale di ogni categoria svantaggiata e in stato di bisogno; in relazione a ciò la cooperativa potrà produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche, nonché strumenti multimediali educativi e didattici.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nello svolgimento della propria attività la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. La Società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico. La Società cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

REQUISITI MUTUALISTICI - SOCI

Art. 5 - Requisiti mutualistici - La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato in dipendenza delle attività sociali individuate al precedente articolo 4, intende prevalentemente avvalersi, nello svolgimento dell'attività sociale, delle prestazioni lavorative dei soci, ai sensi dell'art.2512 lett. 2) del codice civile.

Ai sensi dell'art.111-septies c.c. (Disp. att.), le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 c.c. cooperative a mutualità prevalente.

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 effettivamente dal capitale versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,

l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come meglio precisato al successivo articolo Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 6 - Soci - Il numero dei soci é illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci esclusivamente persone fisiche, e precisamente:

- a) le persone fisiche che hanno maturato capacità professionale nei campi di attività della cooperativa e che possono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) le persone fisiche che si ritrovano nelle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede dell'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Art. 7 - Procedura di ammissione. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione specificando:

- a) le generalità complete, il domicilio, il numero di codice fiscale, documentate da apposita certificazione in carta semplice;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente ed i titoli, la qualifica e l'indicazione della sua effettiva specializzazione;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere e che si obbliga a versare;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea;
- e) dichiarazione di accettare i criteri di regolamentazione dell'attività lavorativa;
- f) l'impegno a versare la tassa di ammissione nella misura e con le modalità fissate dall'assemblea nonché l'eventuale sovrapprezzo quote;
- g) l'obbligazione a prestare l'attività lavorativa che forma oggetto specifico dell'esercizio collettivo, in adempimento ai fini istituzionali della piccola cooperativa.

Sull'accoglimento delle domande decide l'organo amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, chi la ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva

convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Trasferibilità della quota. La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

A tal riguardo trova applicazione la disciplina prevista dall'art.2530 11, III, IV e V comma.

Art. 9 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere quando:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) negli altri casi espressamente contemplati dal presente statuto. In caso di recesso del socio trovano applicazione i commi 11 e III dell'art.2532 del c.c. Il recesso non può essere parziale.

Art. 10 - Esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso quando:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione; b) danneggia moralmente o materialmente la società o fomenta dissidi o disordini tra i soci;

c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

f) senza giustificati motivi, non partecipa per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo. In caso di esclusione trovano applicazione le norme contenute nel penultimo e ultimo comma dell'art.2533 del c.c.

Art. 11 - Morte del socio - In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

Art. 12 - Liquidazione della quota del socio uscente. In caso di recesso, di esclusione e di morte del socio la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art.2545 quinquies e 2545 sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 3 anni.

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa di mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori. QUOTE - PATRIMONIO SOCIALE - Art. 13 - Quota Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ad Euro 500 (cinquecento). Ove la legge non preveda diversamente nessun socio può avere una quota superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Art. 14 - Il patrimonio della società - Strumenti di finanziamento Il patrimonio della società é costituito:

- a) dal capitale sociale, che é variabile ed é formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie);
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle norme di legge e regolamentari vigenti. La richiesta di finanziamenti ai soci viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 15 - Esercizio sociale, bilancio e destinazione degli utili, ristorni. L'esercizio sociale va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, ai sensi dell'articolo 2545 c.c..

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità prevista dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti e dal presente statuto, ai fini dei requisiti mutualistici;
- d) l'eventuale residuo al fondo di riserva straordinaria.

L'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli eventuali strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

Le riserve indivisibili, ai sensi dell'articolo 2545 ter c.c., non possono essere ripartite tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 del codice civile. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

ASSEMBLEE - ORGANO AMMINISTRATIVO - COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata, presso la sede sociale, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo. L'Assemblea ordinaria è convocata anche per:

- a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (se nominato);
- b) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- c) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- d) l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi;
- e) la trattazione di tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da affiggersi nei locali della sede sociale e da

comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 17 - Assemblea: quorum. L'Assemblea ordinaria é validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria é validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;
- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.

Art. 18 - Assemblea: diritto di voto, svolgimento

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altro socio mediante delega scritta.

Art. 19 - Assemblea: presidente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea; non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 20 - Organo amministrativo. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere nominati fra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi membri il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione: poteri. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Consiglio può nominare il Direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 22 - Rappresentanza della società. La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 23 - Organo di controllo. Qualora si verificano i presupposti di legge previsti dall'art.2477 c.c., la società è controllata da un Organo di controllo, il quale esercita anche il controllo contabile ed è composto secondo le composizioni di legge. L'Organo di controllo è nominato dai soci. Esso dura in carica tre esercizi. L'organo di controllo è rieleggibile.

Nel caso di obbligatorietà della nomina, l'Organo di controllo deve essere revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Articolo 24 - Revisore. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomina per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 25 - Scioglimento e messa in liquidazione. In qualunque caso

di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

Art. 26 - Norme di rinvio. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali rette coi principi della mutualità agli effetti tributari, le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto ed, infine, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

FIRMATO: Mangano Giuseppa Loredana, FRANCESCO MAZZULLO NOTAIO. La presente è Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE MODELLO UNICO INFORMATICO